

di impugnazione previsti per gli stessi, violerebbe il diritto a un ricorso effettivo, stante il termine nel quale l'accesso agli atti può essere ottenuto e stante che l'analisi dei dati tecnici sarebbe difficoltosa da effettuare da parte delle centinaia di agenti singolarmente interessati;

— siffatta tesi violerebbe inoltre «l'effetto utile» della costituzione di un GTR e la natura di *lex specialis* dei mezzi di impugnazione istituiti dallo Statuto al fine di contestare un coefficiente correttore che incide sulla remunerazione.

3) Terzo motivo, vertente sul fatto che, in sede di esame del motivo di ricorso relativo al manifesto errore di valutazione, il TFP sarebbe incorso in un errore di diritto:

— avendo ritenuto che lo scarto tra il costo della vita a Bruxelles e quello a Varese, da un lato, e la riduzione del coefficiente correttore di Varese stabilita dal regolamento n. 1239/2010, dall'altro, non fossero sufficienti a dimostrare la sussistenza di un manifesto errore di valutazione, e

— avendo preteso che i ricorrenti fornissero dati pertinenti e precisi come quelli di cui soltanto la Commissione dispone, quando invece la giurisprudenza si limiterebbe a richiedere, al fine di rovesciare l'onere della prova e la presunzione di legittimità del coefficiente controverso, un insieme «di indizi» sufficientemente fondati.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati (GU L 338, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 giugno 2013 — Elmaghraby e El Gzaerly/Consiglio

(Causa T-319/13)

(2013/C 245/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ahmed Alaedine Amin Abdelmaksoud Elmaghraby (Il Cairo, Egitto) e Naglaa Abdallah El Gzaerly (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Pannick, QC, M. Lester, barrister, e M. O'Kane, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare, nella parte in cui riguardano i ricorrenti, la decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 82, pag. 54);

— cancellare le asserzioni secondo cui ciascun ricorrente sarebbe responsabile dell'appropriazione indebita di fondi statali e sottoposto ad indagine giudiziaria in Egitto; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per l'assoggettamento dei ricorrenti alle misure del 2013.

2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha manifestamente errato nel considerare che il criterio per l'iscrizione fosse soddisfatto in relazione ai ricorrenti, in quanto non vi sarebbe alcuna base né giuridica né fattuale per la loro designazione.

3) Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato i suoi obblighi di protezione dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 42/2001 sulla protezione dei dati ⁽¹⁾ e della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati ⁽²⁾.

4) Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di tutelare i diritti della difesa dei ricorrenti ed il loro diritto ad un tutela giurisdizionale effettiva.

5) Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, ivi incluso il loro diritto alla tutela della loro proprietà, delle loro attività economiche e della loro reputazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ricorso proposto il 19 giugno 2013 — BT Limited Belgian Branch/Commissione

(Causa T-335/13)

(2013/C 245/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BT Limited Belgian Branch (Diegem, Belgio) (rappresentanti: T. Leeson, solicitor, e C. Stockford, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione notificata alla ricorrente il 19 aprile 2013, che respinge l'offerta della ricorrente nel quadro della procedura ristretta DIGIT/R2/PR/2011/039 e che concede il contratto ad un altro concorrente;
- condannare la convenuta a sostenere le spese;
- in subordine, nominare un perito indipendente con l'incarico di valutare la conformità con il capitolato d'oneri dell'offerta dell'altro concorrente e sospendere la sua decisione fino al momento in cui il perito incaricato abbia fornito la propria relazione, quindi, annullare la decisione della direzione generale dell'Informatica («DIGIT») e condannare la Commissione a sostenere le spese;
- qualora la DIGIT sottoscriva il contratto dei Servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni di nuova generazione («TESTA-ng»), ingiungere alla Commissione di risarcire il danno subito dalla ricorrente in conseguenza della decisione illegittima della DIGIT.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, con cui si adduce che la DIGIT ha violato il principio di trasparenza e l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 113 del regolamento finanziario ⁽¹⁾ e all'articolo 296 TFUE, dal momento che — in conseguenza del fatto che l'amministrazione aggiudicatrice aveva occultato in modo eccessivo il rapporto di valutazione dell'altro concorrente — la BT non ha avuto la possibilità di verificare se l'amministrazione aggiudicatrice avesse proceduto ad una valutazione equa dell'offerta dell'aggiudicatario.

Inoltre, la ricorrente sostiene, innanzi tutto, che la DIGIT non ha motivato in modo sufficiente l'occultamento di importanti parti del rapporto di valutazione dell'offerta dell'altro concorrente e, in secondo luogo, che laddove la DIGIT ha fornito motivazioni, tali motivazioni erano inammissibili.

- 2) Secondo motivo, con cui si sostiene che il metodo di assegnazione dei punti adottato dalla DIGIT per la valutazione delle offerte viola i principi generali — compresi i principi di trasparenza e di trattamento equo e paritario — applicabili alle procedure di gare d'appalto pubbliche. In particolare, il fatto che i) la tabella di valutazione della DIGIT non era stata divulgata anteriormente e che ii) la sua struttura era inusuale ha fornito all'altro offerente un vantaggio illegittimo.
- 3) Terzo motivo, con cui si afferma che le osservazioni della DIGIT contenute nel rapporto di valutazione nonché i corrispondenti punti assegnati all'offerta dell'altro concorrente non sono coerenti. Tali contraddizioni viziano la decisione, dato che ne rendono nulla la motivazione.
- 4) Quarto motivo, con cui si sostiene che la DIGIT ha accettato l'offerta di un altro concorrente, nonostante il fatto che il prezzo anormalmente basso avrebbe dovuto indurla ad eliminare tale offerta dalla procedura. A tale riguardo, la ricorrente afferma che il motivo in esame non può essere infi-

ciato dall'asserzione della DIGIT, secondo cui essa aveva esaminato detta offerta alla luce delle norme relative alle offerte anormalmente basse. Un generico rinvio alla normativa applicabile non può sostituire una indicazione adeguata delle ragioni per cui, in base all'analisi, la DIGIT ha nondimeno deciso di non espungere tale offerta dalla procedura.

In via subordinata rispetto a tale motivo, la ricorrente afferma che il prezzo proposto dall'altro concorrente nella sua offerta non è realistico e non può corrispondere ad un'offerta conforme al capitolato d'oneri. A tale riguardo, la BT chiede al Tribunale di nominare un perito indipendente per determinare se l'offerta in esame rispetti effettivamente taluni elementi del capitolato d'oneri.

- 5) Quinto motivo, con cui si fa valere che la decisione è viziata, in quanto il valore del contratto calcolato in tale documento non è corredato da una motivazione sufficiente.
- 6) Sesto motivo, vertente sul fatto che la DIGIT non è competente ad adottare la decisione impugnata, in quanto essa non dispone dei necessari poteri delegati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002 L 248, pag. 1)

Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — Federación Española de Hostelería/EACEA

(Causa T-340/13)

(2013/C 245/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Federación Española de Hostelería (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. del Nogal Méndez e R. Fernández Flores)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'atto 2007-19641 134736-LLP-I-2007-1-ES -leonardo-LMP
- In subordine, trasferire alla ricorrente gli atti così com'erano alla data di invio all'indirizzo errato da parte dei responsabili della verifica, permettendole di esprimere le pertinenti osservazioni.
- In ulteriore subordine, ridurre l'importo del rimborso richiesto in conformità al principio di proporzionalità.